ACI Informatica S.p.A. Protocollo Uscita DG//0001929/26 Data 12/11/2026

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, SVOLTA SULLA PIATTAFORMA ASP DI CONSIP S.P.A., FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA DI COMPONENTI TECNOLOGICI AVANZATI PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO DESTINATI ALLA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL DATA CENTER DELLA SEDE DI ACI INFORMATICA S.P.A. DI VIA FIUME DELLE PERLE, 24 – ROMA – LOTTO UNICO – DURATA 36 MESI

AMM01.0_DISCIPLINARE DI GARA

(redatto sulla base del Bando tipo ANAC n. 1/2023, come modificato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026)

Lotto	Denominazione	CIG	CUP
Unico	Accordo quadro fornitura componenti cablaggio strutturato Data Center	BDC9C8CD60	non dovuto per l'Accordo Quadro

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Sommario

PREMESSE 4
1. PIATTAFORMA 4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE 5
1.3. IDENTIFICAZIONE 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.1. DOCUMENTI DI GARA 7
2.2. CHIARIMENTI 8
2.3. COMUNICAZIONI 8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 8
3.1. DURATA 10
3.2. REVISIONE PREZZI 10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 10
3.4. PRECISAZIONI SULLE VOCI NS E SULLE SPECIFICHE TECNICHE 11
3.5. PRECISAZIONI SUGLI ELABORATI DI PROGETTO E SUGLI SCHEMI DI CONTRATTO 12
3.6. PREVALENZA E RECEPIMENTO 13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 16
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 16
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 16
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 17
7. AVVALIMENTO 17
8. SUBAPPALTO 18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 19
10. GARANZIA PROVVISORIA 19
11. SOPRALLUOGO 21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 21

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 21
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 23
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 25
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 26
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE 26
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 27
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 27
16. OFFERTA ECONOMICA 29
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 30
18. SEGGIO DI GARA 30
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 30
20. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE 31
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 31
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 32
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 32
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 34
25. CODICE DI COMPORTAMENTO 34
26. ACCESSO AGLI ATTI 35
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 35
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

PREMESSE[1]

Con atto n. 130 assunto al prot. n. 1097 del 18.6.2026, come rettificato e integrato con atto n. 213/2026 assunto al prot. n. 1895 del 9.11.2026, questa Amministrazione ha deciso di concludere un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, per la fornitura di componenti tecnologici avanzati per il cablaggio strutturato destinato alla gestione, conduzione e manutenzione delle infrastrutture del Data Center della sede di ACI Informatica S.p.A. di via Fiume delle Perle n. 24 – Roma.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Il criterio del prezzo più basso è adottato trattandosi di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate, puntualmente individuati per descrizione, marca e codice nel listino a base di gara, le cui condizioni sono definite dal mercato.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice: per le cartucce di stampa (voci 337, 339, 340 e 341) si applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per la fornitura di cartucce toner e a getto d'inchiostro di cui al D.M. 17 ottobre 2019; per la console LCD da rack (voce 5) si applicano, in quanto compatibili, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone di cui al D.M. 11 marzo 2026; per le restanti categorie (cavi e cablaggio strutturato, materiale elettrico, canalizzazioni, componenti per rack e per la supervisione, attrezzatura e minuteria) non risultano vigenti criteri ambientali minimi.

Il luogo di consegna della fornitura è **Roma** codice NUTS **ITI43**.

CIG BDC9C8CD60

CUI F00405030586202600020

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Giovanni Leone – g.leone@informatica.aci.it

La durata massima della procedura, dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione, è di cinque mesi, ai sensi dell'allegato I.3 del Codice.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

[1] Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e al parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13/01/2026, Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025 e modificato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante https://trasparenza.aci.it/aci/informatica/page/10/details/47681/lav0044l26-accordo-quadro-triennale-per-la-fornitura-di-componenti-tecnologici-avanzati-per-il-cablaggio-strutturato-destinati-alla-gestione-conduzione-e-manutenzione-delle-infrastrutture-del-data-center-della-sede-di-aci-informatica-spa-di-via-fiume-delle-perle-24-roma.html, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole di funzionamento e utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Disciplinare di gara;

b) Progetto della fornitura ex art. 41, comma 12, del Codice (versione del 6.11.2026), composto dagli elaborati:

- PRO00 – Frontespizio ed elenco elaborati
  - PRO01.0 – Relazione tecnica generale di progetto
  - PRO01.1 – Elenco delle voci e dei prezzi a base d'asta (360 voci, con pesi M e tipologia NS/EQ)
- PRO02.0 – Relazione sul quadro economico
- PRO02.1 – Quadro economico
- PRO03.0 – Capitolato tecnico
- PRO04.0 – Schema di contratto quadro
- PRO04.1 – Schema di contratto esecutivo

c) Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito Acquistinrete.it> Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegate;

d) AMM01.1 – Domanda di partecipazione;

e) Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (generata automaticamente dal Sistema);

f) AMM01.2 – Dichiarazioni aggiuntive del concorrente e AMM02.0 – Dichiarazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di rete e GEIE;

g) AMM03.0 – Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

h) AMM04.0 – Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi;

i) DGUE in formato .pdf e .xml;

j) AMM05.0 – Modello di organizzazione, gestione e controllo e AMM06.0 – Codice etico di ACI Informatica S.p.A. (per presa visione);

k) AMM07.0 – Adesione al Patto di integrità;

l) *AMM08.0 – [eventuale] Dichiarazione integrativa del subappaltatore;*

m) *AMM09.0 – [eventuale] Dichiarazioni di avvalimento del concorrente e dell'ausiliario;*

n) *ECO01.0 – Modello di offerta economica. I modelli AMM01.1, AMM01.2, AMM02.0, AMM03.0, AMM04.0, AMM07.0, AMM08.0, AMM09.0 ed ECO01.0 sono messi a disposizione esclusivamente in formato HTML compilabile, con esportazione in PDF mediante l'apposito pulsante e successiva sottoscrizione digitale da parte del concorrente, secondo quanto previsto ai paragrafi 15 e 16.*

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Società trasparente", al seguente link: https://trasparenza.aci.it/aci/informatica/page/10/details/47681/lav0044l26-accordo-quadro-triennale-per-la-fornitura-di-componenti-tecnologici-avanzati-per-il-cablaggio-strutturato-destinati-alla-gestione-conduzione-e-manutenzione-delle-infrastrutture-del-data-center-della-sede-di-aci-informatica-spa-di-via-fiume-delle-perle-24-roma.html e sulla PAD.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale di ACI Informatica. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, la mancata suddivisione in lotti è motivata dalle seguenti ragioni: a) i materiali sono destinati al magazzino del Data Center di ACI Informatica e un unico fornitore assicura un solo interlocutore logistico e un unico centro di responsabilità per consegne, resi e garanzie; b) i componenti delle diverse famiglie merceologiche (cablaggio in rame e fibra, componenti per rack e distribuzione dell'alimentazione, materiale elettrico e di automazione, canalizzazioni e accessori) sono installati negli stessi rack e quadri e devono assicurare la reciproca compatibilità con l'installato; c) gli interventi di gestione e manutenzione richiedono, di norma, ordinativi contestuali di materiali di più famiglie, la cui ripartizione tra più fornitori moltiplicherebbe ordinativi, contratti esecutivi, verifiche di conformità e pagamenti di modesto valore; d) le famiglie merceologiche minori hanno un peso economico marginale sul valore complessivo dell'accordo quadro e non costituirebbero lotti economicamente appetibili. La scelta non pregiudica la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, considerati la natura distributiva della fornitura, il requisito di capacità tecnica cumulabile e la possibilità di partecipare in raggruppamento e di ricorrere ad avvalimento e subappalto.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Tabella 1

n.	Descrizione beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo [€]
1	Fornitura di componenti tecnologici avanzati per il cablaggio strutturato destinati alla gestione, conduzione e manutenzione delle infrastrutture del Data Center della sede di ACI Informatica S.p.A.	31681400-7	P	600.000,00
	A) Importo massimo dell'accordo quadro a base di gara			600.000,00
	B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00
	A) + B) Importo complessivo			600.000,00

L'importo complessivo è al netto di IVA.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, non sono previsti costi della manodopera e non si procede all'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del Codice; non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di mera fornitura di materiali (art. 26, comma 3-bis, d.lgs. 81/2008).

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

La procedura è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, con un unico operatore economico e con tutte le condizioni fissate negli atti di gara.

L'importo di € 600.000,00 costituisce l'importo massimo dell'accordo quadro e non è vincolante per la stazione appaltante, che non garantisce all'aggiudicatario alcun importo minimo di ordinativi; il mancato raggiungimento dell'importo massimo non dà diritto ad alcun compenso, indennizzo o risarcimento. L'accordo quadro cessa anticipatamente al raggiungimento dell'importo massimo.

L'accordo quadro è eseguito mediante contratti esecutivi stipulati nel periodo di validità dello stesso, alle condizioni dell'accordo quadro e senza possibilità di deroga, con l'acquisizione degli eventuali CIG derivati.

I prezzi contrattuali sono i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario nel modulo di offerta economica per ciascuna voce del listino; essi sono vincolanti per l'intera durata dell'accordo quadro e per qualsiasi quantità ordinata. Il ribasso unico ponderato rileva ai soli fini della formazione della graduatoria.

Il listino a base di gara indica per ciascuna voce la tipologia: «NS» (non sostituibile) per le voci da fornire con la marca e il codice indicati, il cui riferimento a marca e codice è giustificato dall'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 79 e dell'allegato II.5, parte II, lettera A, punto 6, del Codice, per esigenze di compatibilità con le infrastrutture installate e di continuità dei servizi pubblici erogati dal Data Center, secondo la motivazione riportata nella Relazione tecnica generale (elaborato PRO01.0, paragrafo 1), come precisata e integrata dal paragrafo 3.4 del presente disciplinare; «EQ» (equivalente o superiore) per le voci per le quali il riferimento a marca e codice è fatto ai sensi dell'allegato II.5, parte II, lettera A, punto 6, del Codice e si intende seguito dall'espressione «o equivalente».

Per le voci EQ è ammessa la fornitura di prodotti equivalenti o superiori a quello di riferimento; il concorrente può indicare il prodotto offerto nella colonna «Marca / modello offerto» del modulo di offerta economica. Entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo quadro e comunque prima del primo ordinativo, l'aggiudicatario consegna, per ciascun prodotto diverso da quello di riferimento, le schede tecniche ufficiali del produttore, le dichiarazioni

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

di prestazione (DoP) e le certificazioni pertinenti; il direttore dell'esecuzione verifica l'equivalenza entro 15 giorni lavorativi. Se l'equivalenza non è dimostrata, l'appaltatore fornisce il prodotto di riferimento allo stesso prezzo unitario offerto.

Le consegne sono eseguite entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo ovvero entro 5 giorni lavorativi per gli ordinativi qualificati come urgenti; per la disciplina delle consegne, delle penali e delle relative modalità di applicazione si rinvia al Capitolato tecnico e agli schemi di contratto.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice e dell'art. 33 dell'allegato II.14, non è prevista l'anticipazione del prezzo, trattandosi di fornitura a consumo eseguita mediante ordinativi.

3.1. DURATA

La durata dell'accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto quadro, salvo esaurimento anticipato dell'importo massimo.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice e dell'allegato II.2-bis, l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria per il mercato interno ATECO 27.9 «Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche» (PPI 279), associato dalla Tabella D.1 dell'allegato II.2-bis al CPV 31600000-2, cui è riconducibile il CPV 31681400-7 dell'appalto, ai sensi degli articoli 10 e 11 del medesimo allegato. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al mese di rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione; in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, dell'allegato I.3, il valore di riferimento è quello del mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione (allegato II.2-bis, articolo 12, comma 1). La revisione si applica alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola, ivi comprese quelle oggetto di ordinativi già emessi e non ancora consegnati, con le modalità di rilevazione e di applicazione previste dall'allegato II.2-bis. Il presente paragrafo prevale su quanto diversamente indicato all'articolo 4.2 dello schema di accordo quadro (elaborato PRO04.0).

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice, qualora nel corso dell'accordo quadro un prodotto del listino sia dichiarato dal produttore fuori produzione o non più disponibile, si applica l'art. 3-ter del Capitolato tecnico: per le voci NS l'appaltatore fornisce il modello successore indicato dal produttore; per le voci EQ il modello successore o un prodotto equivalente di prestazioni pari o superiori; in entrambi i casi allo stesso prezzo unitario offerto, previa verifica del direttore dell'esecuzione, che si pronuncia entro 15 giorni lavorativi. Se per una voce NS il produttore non indica un successore, il direttore dell'esecuzione, sentita la struttura

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Infrastrutture Data Center, individua un prodotto compatibile con l'installato, che l'appaltatore fornisce allo stesso prezzo unitario; se ciò non è possibile, la voce è stralciata dall'elenco prezzi contrattuale senza indennizzo. La presente disciplina si applica anche ai codici già fuori produzione alla data di presentazione dell'offerta: il concorrente quota il codice del listino e l'aggiudicatario propone il successore entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo quadro.

Non è previsto l'incremento delle prestazioni entro il quinto dell'importo dell'accordo quadro di cui all'art. 120, comma 9, del Codice.

3.4. PRECISAZIONI SULLE VOCI NS E SULLE SPECIFICHE TECNICHE

Servizi pubblici erogati dal Data Center. Ai fini della motivazione delle voci NS, la classificazione del Data Center richiamata nella decisione di contrarre e nella Relazione tecnica generale si precisa nel senso che il Data Center di ACI Informatica eroga servizi pubblici di rilevanza nazionale, tra i quali la gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e i servizi relativi al documento unico di circolazione e di proprietà dei veicoli di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, resi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT – MTCT), ed è certificato secondo lo standard ANSI/TIA-942 al livello rating 3 («concurrently maintainable»). La continuità di tali servizi richiede che i componenti destinati agli impianti in esercizio siano integrabili, senza adattamenti, con quelli già installati sulla stessa linea dati o elettrica.

Componenti APC-Schneider per rack e distribuzione dell'alimentazione. Gli ATS, le PDU e i misuratori sono gestiti tramite le schede di rete e il firmware del produttore dalla piattaforma di monitoraggio e gestione dell'alimentazione in uso. I kit di cavi di alimentazione con bloccaggio C13-C14 (voci 10-12) sono specifici delle prese con ritenuta delle PDU installate e la loro omogeneità evita disconnessioni accidentali sulle catene di alimentazione ridondate; il cavo C19-C20 (voce 13) completa la dotazione dei rack per uniformità dei ricambi a magazzino. I pannelli ciechi (voci 2-3), le barre e i passacavi (voci 16, 18 e 19), il cavo USB della console KVM (voce 4) e gli accessori sono quelli già impiegati nei rack installati e a magazzino, per uniformità delle configurazioni oggetto della certificazione ANSI/TIA-942 e per la gestione dei flussi d'aria nei corridoi caldi e freddi.

Sistema di cablaggio in fibra ottica Leviton. I valori di attenuazione «low loss» (0,35 dB per connessione MTP) sono garantiti dal produttore per coppie di connettori di propria fabbricazione: nei canali ad alta velocità su fibra multimodale OM4 il bilancio di attenuazione delle connessioni è ridotto, sicché anche una sola connessione con valore non garantito può far superare il budget del canale e determinare instabilità dei collegamenti, rilevabile solo con prove successive all'intervento.

Componenti Schneider Electric per supervisione, monitoraggio energetico e controllo. I moduli sono parte del progetto applicativo della piattaforma di automazione e supervisione in esercizio, configurata con l'ambiente di programmazione del produttore; i sensori PowerTag comunicano via radio con i concentratori Panel Server mediante protocolli del produttore; ogni modulo o sensore di altra marca richiederebbe la riprogettazione e la nuova messa in servizio dell'applicazione di supervisione e una nuova qualificazione di sicurezza della filiera dei sistemi di controllo. I contattori (voce 135) sono parte dei quadri di automazione cablati secondo gli schemi della medesima piattaforma, con i cui componenti condividono accessori, ingombri e bobine di comando: la sostituzione con prodotti di altra marca richiederebbe la modifica degli schemi e del cablaggio dei quadri in esercizio.

Valutazione dell'equivalenza per le voci EQ. L'equivalenza è valutata sulle grandezze indicate nella descrizione della voce e, in particolare: per le bretelle in fibra, categoria della fibra, attenuazione massima di connessione e diametro del cavo; per il cablaggio in rame, categoria del componente ai sensi della norma ISO/IEC 11801-1, AWG, schermatura e classe di reazione al fuoco CPR; per i cavi di energia, designazione CEI UNEL, sezione, tensione nominale e classe CPR; per gli interruttori e i dispositivi modulari, norma di prodotto, curva, corrente nominale, numero di poli, potere di interruzione, ingombro modulare e accoppiabilità degli accessori. L'equivalenza è valutata anche rispetto agli accessori e ai dispositivi, di altre voci o dell'installato, con cui il prodotto deve essere accoppiato: per i blocchi differenziali delle voci 199-203

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

l'equivalente è ammesso solo se accoppiabile meccanicamente ed elettricamente agli interruttori ABB serie S200 e S800 installati, ovvero se fornito unitamente all'interruttore magnetotermico equivalente della medesima marca e serie. Il prodotto equivalente è quello indicato nel modulo di offerta; successive sostituzioni sono ammesse solo nei casi di fuori produzione di cui al paragrafo 3.3 o su richiesta motivata del direttore dell'esecuzione.

Rettifiche al listino. Il listino del modello di offerta economica ECO01.0 reca le seguenti rettifiche rispetto all'elaborato PRO01.1, che prevalgono su quest'ultimo: a) voce 99, il codice del trunk OS2 da 80 m è FT-AZ012LL080005B05BN-NNBS; b) voci 337, 339, 340 e 341 (cartucce HP 712): in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 17 ottobre 2019, nel corso dell'accordo quadro le cartucce sono fornite per il 70% in numero come cartucce originali e per il 30% in numero come cartucce preparate per il riutilizzo («rigenerate»), quota che rispetta il minimo del 30% del fabbisogno previsto dal decreto, contando singolarmente le cartucce contenute nelle confezioni multiple. Le cartucce rigenerate sono conformi alle specifiche tecniche del decreto e sono verificate con le modalità ivi previste; tutte le cartucce, originali o rigenerate, rispettano i limiti sulle sostanze pericolose del decreto. Il direttore dell'esecuzione indica in ciascun ordinativo la tipologia richiesta in modo da assicurare la ripartizione. Le cartucce rigenerate prive dell'etichetta UNI EN ISO 14024 sono garantite per due anni dalla verifica di conformità, con sostituzione immediata dei prodotti non conformi. Il prezzo unitario offerto si applica a entrambe le tipologie.

3.5. PRECISAZIONI SUGLI ELABORATI DI PROGETTO E SUGLI SCHEMI DI CONTRATTO

Gli elaborati del progetto della fornitura (prot. n. 1890 del 6.11.2026), approvati con la decisione di contrarre n. 213/2026, si interpretano secondo le seguenti precisazioni, che in caso di contrasto prevalgono e sono recepite nell'accordo quadro e nei contratti esecutivi.

a) Quadro economico. Il quadro economico della fornitura è quello di complessivi € 744.410,00 riportato negli elaborati PRO02.0 e PRO02.1 e approvato con la decisione di contrarre; il prospetto riprodotto all'art. 13 del Capitolato tecnico è sostituito da tale quadro economico. La responsabile della fase di progettazione è la dott.ssa Daniela Barone.

b) Ordinativi. L'ordinativo è emesso dal direttore dell'esecuzione nell'ambito di un contratto esecutivo, è trasmesso via PEC al domicilio digitale dell'appaltatore e indica il numero progressivo, il CIG del contratto esecutivo, le voci dell'elenco prezzi contrattuale, le quantità, l'importo e l'eventuale urgenza motivata. Per le voci con unità di misura «m» l'ordinativo indica la lunghezza, consegnata in pezzatura unica.

c) Consegne. Per i beni prodotti su ordinazione (in particolare trunk e assiemi preterminati in fibra e moduli di automazione) l'appaltatore può documentare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo e con dichiarazione del produttore, un termine di consegna maggiore di quello ordinario, che il direttore dell'esecuzione accetta se congruo. Gli ordinativi urgenti sono motivati dal direttore dell'esecuzione con riferimento a guasti o a interventi indifferibili e non riguardano i beni prodotti su ordinazione.

d) Penali. La penale giornaliera dell'1 per mille si calcola sull'importo netto dell'ordinativo cui il ritardo si riferisce; il limite del 10% e la soglia per la risoluzione si riferiscono all'importo netto del contratto esecutivo cui le penali si riferiscono, fermo il diritto di ACI Informatica di risolvere anche l'accordo quadro in caso di reiterazione.

e) Subappalto. Si applicano i termini dell'art. 119, comma 16, del Codice: l'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per giustificati motivi, decorsi i quali l'autorizzazione si intende concessa; per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o inferiore a 100.000 euro i termini sono ridotti della metà. Il pagamento diretto dei subappaltatori è regolato dall'art. 119, comma 11, del Codice. L'eventuale ulteriore subappalto delle prestazioni subappaltate è ammesso alle condizioni dell'art. 119, comma 17, del Codice, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

f) Crisi d'impresa. I richiami alla legge fallimentare contenuti negli elaborati si intendono riferiti al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; si applicano l'art. 124 del Codice e gli artt. 95 e 372 del medesimo decreto legislativo.

g) Figure dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione del contratto e responsabile della fase di esecuzione è il sig. Luigi Paoletti della struttura Infrastrutture Data Center, nominato con determina n. 212/2026 (prot. n. 1887 del 6.11.2026). I contratti esecutivi sono stipulati da ACI Informatica, per il tramite della Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza, su richiesta della struttura Infrastrutture Data Center.

h) Anticipazione e coperture assicurative. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice e dell'art. 33 dell'allegato II.14 non è prevista l'anticipazione del prezzo. Non sono richieste coperture assicurative: i richiami alle coperture assicurative contenuti nello schema di accordo quadro si intendono riferiti alle sole garanzie.

i) Massimale. Il RUP comunica all'appaltatore, via PEC, il raggiungimento dell'80% e del 100% dell'importo massimo dell'accordo quadro; gli ordinativi eccedenti l'importo massimo residuo non sono vincolanti per la parte eccedente.

3.6. PREVALENZA E RECEPIMENTO

Le disposizioni dei paragrafi 3, da 3.2 a 3.5, 16, 22 e 23 del presente disciplinare prevalgono, in caso di contrasto, sugli elaborati di progetto e sugli schemi di contratto (elaborati PRO01.0, PRO01.1, PRO03.0, PRO04.0 e PRO04.1), anche in deroga all'ordine di prevalenza di cui all'articolo 1.2 dello schema di accordo quadro. In sede di stipula, ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'accordo quadro recepisce tali disposizioni mediante un articolo dedicato e l'allegazione del presente disciplinare; il recepimento non costituisce modifica delle condizioni poste a base di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera non finanziata con le risorse del PNRR o del PNC, non si applicano le clausole di cui all'allegato II.3 del Codice relative al rapporto sulla situazione del personale, alla relazione di genere, alla relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e alla quota di assunzioni, in conformità alle indicazioni del Bando tipo ANAC n. 1/2023 e in coerenza con la decisione di contrarre, che rinvia al disciplinare per le misure in materia di pari opportunità. Resta fermo, a pena di esclusione, quanto previsto dall'articolo 94, comma 5, lettera b), del Codice in materia di legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale complessivo, riferito ai migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque esercizi chiusi prima dell'anno di indizione della procedura, almeno pari a € 600.000,00 IVA esclusa (somma dei tre esercizi). Il requisito, pari all'importo massimo dell'accordo quadro ed entro il limite di cui all'art. 100, comma 11, del Codice, è richiesto per assicurare la solidità economico-finanziaria di un fornitore chiamato a garantire per 36 mesi la disponibilità continuativa dei beni del listino.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura, di forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore a € 300.000,00 IVA esclusa, anche cumulando più contratti. Per forniture analoghe si intendono forniture di componenti per infrastrutture di data center, cablaggio strutturato in rame o fibra, materiale elettrico o di automazione. Per gli accordi quadro rileva l'importo effettivamente ordinato ed eseguito nel periodo.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 6.3. deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

tecnico-professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3. Non è ammesso l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, trattandosi di procedura aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il concorrente si impegna a subappaltare a micro, piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, salvo indicare nell'offerta una quota inferiore per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non costituiscono subappalto le attività di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. Non costituisce altresì subappalto l'approvvigionamento dei beni oggetto della fornitura presso produttori e distributori, anche con

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

consegna diretta presso la sede della stazione appaltante, ferma la responsabilità esclusiva dell'appaltatore. Si applica l'art. 119, comma 11, del Codice in materia di pagamento diretto del subappaltatore.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, non sono previste clausole sociali né condizioni particolari di esecuzione ulteriori rispetto a quelle del Capitolato tecnico. Per gli obblighi in materia di pari opportunità generazionali e di genere si rinvia al paragrafo 5.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e, precisamente, di importo pari ad € **12.000,00**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto **IT58O0306905240100000002295**, intestato alla Società ACI Informatica S.p.A., presso la **Banca Intesa Sanpaolo**; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del titolo/quietanza di versamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto che ha operato il versamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS, ovvero altre certificazioni o marchi pertinenti all'oggetto tra quelli indicati nell'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** ovvero nella misura stabilita dalla delibera vigente alla data di pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.n.524-22.12.2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e la data indicata a sistema, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB. Nel caso fosse necessario l'invio di files di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più files.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle regole del sistema di e-procurement della PAD, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta economica, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà mediante istanza motivata, sottoscritta digitalmente e trasmessa tramite l'area comunicazioni della PAD, prima della data di apertura delle offerte economiche.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva di partecipazione del Sistema (solo ove richiesta e generata dal Sistema);
2) AMM01.1_Domanda di partecipazione;
3) AMM01.2_Dichiarazioni aggiuntive del concorrente (resa da ciascun componente, consorziata e ausiliario);
4) AMM02.0_Dichiarazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di rete e GEIE (ove pertinente);
5) AMM03.0_Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
6) AMM04.0_Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi (resa dal concorrente e da ciascun componente, consorziata esecutrice e ausiliario);
7) AMM07.0_Adesione al Patto di integrità;
8) AMM09.0_[eventuale] Dichiarazioni di avvalimento e contratto di avvalimento (avvalimento dei requisiti di partecipazione);
9) DGUE in formato .pdf e .xml;
10) Garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10;
11) Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC;
12) Documentazione relativa all'assolvimento del pagamento del bollo.

Formato dei modelli della documentazione amministrativa e clausola di salvaguardia.

I modelli AMM01.1, AMM01.2, AMM02.0, AMM03.0, AMM04.0, AMM07.0, AMM08.0 e AMM09.0 sono messi a disposizione esclusivamente in formato HTML compilabile: il concorrente compila il modello, genera il PDF mediante l'apposito pulsante, lo sottoscrive digitalmente secondo il paragrafo 15.1 e lo carica nella PAD. L'utilizzo di un documento diverso dal PDF generato dal modello HTML, anche in caso di impossibilità tecnica di utilizzo del modello, non costituisce di per sé causa di esclusione, purché contenga tutte le dichiarazioni, i dati e gli impegni richiesti dal modello e sia sottoscritto secondo il paragrafo 15.1 e le indicazioni di ciascun modello. I controlli di completezza e di coerenza eseguiti dal modello HTML hanno esclusiva funzione di ausilio alla compilazione: le segnalazioni che ne derivano, comprese quelle riportate nel PDF come «Avvisi di compilazione», non costituiscono dichiarazioni del concorrente né valutazioni della Stazione Appaltante e non

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

la vincolano. La presenza nel PDF degli «Avvisi di compilazione» non costituisce di per sé causa di esclusione: la documentazione amministrativa è esaminata sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo i paragrafi 5, 6, 14 e 15, e le carenze sanabili sono regolarizzate mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice. I modelli AMM05.0 (Modello di organizzazione, gestione e controllo) e AMM06.0 (Codice etico) sono documenti di gara messi a disposizione per presa visione e non sono caricati dal concorrente; l'eventuale dichiarazione integrativa del subappaltatore (AMM08.0) è presentata con la richiesta di autorizzazione al subappalto.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il concorrente presenta la domanda di partecipazione redatta secondo il modello AMM01.1, a integrazione della Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Le dichiarazioni aggiuntive (iscrizione, titolare effettivo, assetti proprietari e ulteriori dichiarazioni) sono rese con il modello AMM01.2 dal concorrente e da ciascun componente, consorziata e ausiliario; le dichiarazioni proprie dei raggruppamenti, consorzi, reti e GEIE sono rese con il modello AMM02.0.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda (modello AMM01.1, punto 9) il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione garantendo l'osservanza del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui precedentemente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice ovvero di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate e di averne indicato il riferimento nel DGUE;
  b) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
  c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
  d) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA ECONOMICA

Verrà messo a disposizione dell'operatore economico il modello di offerta economica ECO01.0 esclusivamente in formato HTML compilabile; l'offerta è presentata mediante il PDF generato dal modello con il pulsante «STAMPA PDF / A4», sottoscritto digitalmente secondo il paragrafo 13. L'utilizzo di un documento diverso, anche in caso di impossibilità tecnica di utilizzo del modello HTML, non costituisce di per sé causa di esclusione, purché riporti tutti gli elementi del modello; l'eventuale omissione delle dichiarazioni diverse dai prezzi unitari non comporta esclusione, restando ferme quelle rese con il modello AMM01.1. Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice non sono richiesti i costi della manodopera né gli oneri aziendali per la sicurezza; l'eventuale indicazione, anche pari a zero, non è valutata e non costituisce causa di esclusione. L'operatore economico dovrà seguire le seguenti istruzioni:

1. compila la colonna gialla «Prezzo offerto [€]» per ciascuna voce dell'elenco, con importi al netto di IVA, nel formato 1234,56 oppure 1.234,56 (virgola come separatore decimale, al massimo due decimali, senza simbolo €, spazi o altri caratteri);
2. per le sole voci di tipo «EQ» (equivalente o superiore) può indicare, nella colonna facoltativa «Marca / modello offerto», il prodotto che intende fornire se diverso da quello di riferimento; in mancanza di indicazione si impegna a fornire il prodotto di riferimento. Le voci di tipo «NS» (non sostituibile) sono fornite con la marca e il codice indicati;
3. in cima alla pagina, quando tutte le voci sono compilate e ammissibili, potrà leggere il **RIBASSO PERCENTUALE UNICO** nel riquadro verde;
4. deve cliccare su **«STAMPA PDF / A4»** per generare il file .PDF dell'offerta, **firmarlo digitalmente e caricarlo in piattaforma acquistinretepa.it nell'apposita sezione dell'offerta economica;**
5. deve copiare il ribasso con **«COPIA RIBASSO»** e inserirlo nel campo «ribasso offerto» della PAD, nel formato decimale richiesto dalla stessa.

Il ribasso unico ponderato Ri è espresso in percentuale con tre cifre decimali, troncate e non arrotondate (ad esempio, 23,4569% diventa 23,456%).

Sono inammissibili, con conseguente esclusione del concorrente, le offerte: a) che non quotano tutte le voci del listino; b) che indicano anche un solo prezzo unitario pari a zero o superiore al prezzo a base d'asta della relativa voce; c) che indicano anche un solo prezzo unitario illeggibile o non determinabile in modo univoco; il prezzo espresso con il punto come separatore decimale o con il simbolo dell'euro è considerato

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

conforme se il valore è univoco; d) prive del modulo di offerta recante i prezzi unitari di tutte le voci. Il modulo è sottoscritto secondo il paragrafo 13; il difetto di sottoscrizione è regolato dal paragrafo 14.

Come si forma il ribasso e la graduatoria

- Ribasso offerto **Ri = 1 − [Σ (M × Prezzo offerto) / Σ (M × Prezzo base)]**: ribasso unico ponderato sul peso di fabbisogno M di ciascuna voce (M pubblicato e vincolante ai soli fini della valutazione).
- La graduatoria è formata in ordine decrescente di ribasso Ri; la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha offerto il ribasso più alto.

Il Seggio di gara ricalcola il ribasso Ri di ciascun concorrente sulla base dei prezzi unitari riportati nel PDF firmato, applicando i pesi M e i prezzi a base d'asta pubblicati. In caso di discordanza tra il ribasso inserito nella PAD e quello ricalcolato, prevale il ribasso ricalcolato dal Seggio e la graduatoria è riformulata d'ufficio; i prezzi unitari offerti restano fermi.

I prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali dell'accordo quadro, vincolanti per l'intera durata e per qualsiasi quantità ordinata; il ribasso Ri rileva ai soli fini della graduatoria.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, in base al criterio del prezzo più basso.

Il riferimento a «componenti tecnologici avanzati» contenuto nell'oggetto è descrittivo della destinazione dei beni: si tratta di prodotti a catalogo, individuati per marca e codice o per caratteristiche equivalenti, rispetto ai quali l'offerente non apporta soluzioni tecniche o progettuali valutabili in termini qualitativi; la fornitura non presenta pertanto il notevole contenuto tecnologico o il carattere innovativo di cui all'art. 108, comma 2, lettera c), del Codice.

18. SEGGIO DI GARA

Il Seggio di gara composto da un numero pari a 3 membri è nominato, nel rispetto dell'art. 93, comma 7, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai membri del Seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Il Seggio di gara è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD.

Il RUP si avvale dell'ausilio del Seggio di Gara, ove richiesto, ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno e l'ora indicati in Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- delle offerte economiche.
- della documentazione amministrativa;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Inversione procedimentale.

La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale: in primo luogo, si procede alla valutazione dell'offerta economica e, successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti.

La verifica eventuale dell'anomalia avviene dopo le operazioni del Seggio di gara.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la PAD.

Il Seggio di gara procede all'esame delle offerte economiche presentate dai concorrenti, verifica il rispetto delle condizioni di ammissibilità e ricalcola il ribasso di ciascuna offerta secondo quanto previsto al paragrafo 16. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Il Seggio di gara rende visibile, tramite la PAD, ai concorrenti:

a) la graduatoria;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

I ribassi sono calcolati fino alla terza cifra decimale, con troncamento delle cifre successive, secondo quanto previsto al paragrafo 16.

In caso di parità in graduatoria, il Seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o in quanto in aumento rispetto all'importo a base di gara ovvero recanti anche un solo prezzo unitario superiore al prezzo a base d'asta della relativa voce.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, unitamente al Seggio nominato, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove possibile e necessaria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, il RUP, con l'eventuale supporto del Seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Costituiscono elementi specifici ai fini della valutazione: a) un ribasso unico ponderato Ri superiore di oltre 10 punti percentuali alla media dei ribassi delle offerte ammesse; b) la presenza di prezzi unitari offerti inferiori al 40% del prezzo a base d'asta (ribasso di voce superiore al 60%) su voci che, complessivamente, rappresentano almeno il 5% della somma dei prodotti M × prezzo a base d'asta dell'intero listino; c) la presenza di voci con peso M pari o superiore a 7, che complessivamente rappresentano almeno il 5% della somma dei prodotti M × prezzo a base d'asta dell'intero listino, il cui ribasso di voce (1 − prezzo offerto / prezzo a base d'asta) supera di oltre 30 punti percentuali il ribasso unico ponderato Ri; d) uno scarto, in valore assoluto, superiore a 15 punti percentuali tra il ribasso ponderato calcolato sulle sole voci con peso M pari o superiore a 7 e il ribasso ponderato calcolato sulle sole voci con peso M pari o inferiore a 6, ciascuno determinato con la formula del ribasso unico ponderato applicata al relativo gruppo di voci. Gli elementi c) e d) sono finalizzati a individuare offerte sbilanciate, nelle quali ribassi elevati su alcune voci sono compensati da prezzi prossimi alla base su altre voci di frequente ordinazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

A tal fine il RUP richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni, assegnando un termine non superiore a quindici giorni, ed esclude l'offerta solo se le spiegazioni non giustificano adeguatamente il livello dei prezzi offerti. Le spiegazioni possono riguardare, tra l'altro, i prezzi di acquisto da produttori e distributori, gli sconti di listino, le condizioni di approvvigionamento e i costi logistici.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice. La stipula è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Per la stipula dell'accordo quadro l'aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva pari al 2% dell'importo massimo dell'accordo quadro, e quindi pari a € 12.000,00, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice. Per ciascun contratto esecutivo l'aggiudicatario costituisce una garanzia pari al 5% dell'importo del contratto esecutivo, determinata ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice. Ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 2, del Codice, la percentuale del 5% è maggiorata di tanti punti percentuali quanti sono quelli di cui il ribasso unico ponderato Ri offerto eccede il 10 per cento; se Ri è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto eccedente il 20 per cento. La garanzia relativa all'accordo quadro resta fissata nel 2 per cento dell'importo massimo, senza maggiorazione. Alle garanzie si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice. Le garanzie sono progressivamente svincolate ai sensi dell'articolo 117, comma 8, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario assolve l'imposta di bollo sul contratto ai sensi dell'articolo 18, comma 10, e dell'allegato I.4 del Codice, pari a € 120,00 per la fascia di importo dell'accordo quadro (da € 150.000,00 a meno di € 1.000.000,00).

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link indicato.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante, mediante un apposito contenitore della PAD accessibile ai soli primi cinque classificati. Nei confronti della documentazione amministrativa non resa disponibile in quanto non verificata, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge n. 241/1990.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. Prima del decorso del termine di dieci giorni per l'impugnazione delle decisioni sull'oscuramento, le offerte dei primi cinque classificati sono messe reciprocamente a disposizione nella versione oscurata.

Il concorrente indica, con dichiarazione motivata e comprovata allegata all'offerta, le parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice. La stazione appaltante si pronuncia sulle richieste di oscuramento contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice; si applica l'art. 36, comma 4, del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma – TAR Lazio.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Il RUP

Ing. Giovanni Leone

Giovanni Leone

Firmato da GIOVANNI LEONE
Data: il 12/11/2026 alle 18:41:32 CET

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.